



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Segretariato generale della Giustizia amministrativa

Concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento di ventiquattro unità di funzionario amministrativo, giuridico, economico e di diciassette unità di assistente informatico, a tempo pieno e determinato della durata decorrente dalla data della presa di servizio sino al 30 giugno 2026, non rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80 e s.m.i.

II SEGRETARIO GENERALE

Visto il regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i., recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, e in particolare il Capo II del Titolo II nonché l'Allegato 3;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, terzo periodo, del predetto d.l. n. 80/2021, il quale, nella formulazione originaria, ha autorizzato la Giustizia amministrativa ad avviare procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. b), d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale ha apportato modifiche al predetto art. 11, comma 1, terzo periodo, d.l. n. 80/2021, prevedendo che la Giustizia amministrativa è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi;

Visto l'art. 1, comma 9, lett. b) del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale ha ulteriormente modificato il predetto art. 11, comma 1, terzo periodo, d.l. n. 80/2021, prevedendo che la Giustizia amministrativa è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga;

Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare, l'articolo 35, comma 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il "Regolamento";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di "adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679";

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici" ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati senza demerito;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle Pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;

Visto l’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto l’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l’articolo 16-*octies*, commi 1-*bis* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l’articolo 53-*ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali vigenti relativi al personale del comparto Funzioni centrali;

Vista la declaratoria dei profili professionali di cui all’Allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020;

Visto il bando del 21 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale “Concorsi” – n. 53 del 6 luglio 2021, con la quale sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di un primo scaglione di n. 120 *funzionari amministrativi* (Area III - F1); n. 7 *funzionari informatici* (Area III - F1); n. 3 *funzionari statistici* (Area III - F1) e n. 38 *assistenti informatici* (Area II - F2);

Visto il decreto n. 362 del 25 ottobre 2021 del Segretario generale della Giustizia amministrativa di approvazione delle graduatorie di merito delle commissioni esaminatrici per la selezione a tempo determinato di n. 120 *funzionari amministrativi* (cod. concorso “GA100”), n. 7 *funzionari informatici* (cod. concorso “GA200”), n. 3 *funzionari statistici* (cod. concorso “GA300”) e n. 38 *assistenti informatici* (cod. concorso “GA400”), di cui al bando del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 21 giugno 2021;

Visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro per le Disabilità 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 307 del 28 dicembre 2021, che – ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 801, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 – individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni ivi specificate ai soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura o di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

Visto il decreto n. 478 del 29 dicembre 2021 del Segretario generale della Giustizia amministrativa con il quale – all’esito della procedura avviata con il decreto n. 382 del 10 novembre 2021 – è stata bandita, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, una nuova procedura per l’assunzione a tempo determinato delle unità residue, mediante concorso

pubblico, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di n. 6 *assistenti informatici*, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso "GA400"), a completamento del primo scaglione di complessive 168 unità di addetti all'Ufficio del Processo per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il decreto n. 18 del 20 gennaio 2022 del Segretario generale della Giustizia amministrativa di riformulazione del suddetto bando del 29 dicembre 2021;

Visto il decreto n. 124 del 10 maggio 2022 del Segretario generale della Giustizia amministrativa di approvazione delle graduatorie di merito per il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 30 mesi, non rinnovabile, di n. 6 *assistenti informatici*, Area II - F2, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021;

Visto il decreto n. 209 del 4 novembre 2022 del Segretario generale della Giustizia amministrativa, con il quale è stata avviata, ai sensi del citato articolo 35, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, una nuova procedura per l'assunzione a tempo determinato delle unità residue, mediante concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di n. 11 *funzionari amministrativi* e n. 1 *assistente informatico*, a completamento del primo scaglione di complessive 168 unità di addetti all'Ufficio del Processo per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il decreto n. 4 del 12 gennaio 2023 del Segretario generale della Giustizia amministrativa di approvazione delle graduatorie di merito per il completamento del reclutamento del primo scaglione di complessive 168 unità di addetti all'Ufficio del Processo per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante l'assunzione di n. 11 *funzionari amministrativi* e di n. 1 *assistente informatico*;

Visto il decreto n. 76 del 20 giugno 2023 del Segretario generale della Giustizia amministrativa di indizione del concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di diciassette posti di *funzionario amministrativo* (ex Area III – F1), di un posto di *funzionario informatico* (ex Area III – F1) e di dieci posti di *assistente informatico* (ex Area II – F2), a tempo pieno e determinato della durata di 30 mesi, non rinnovabile, a completamento del reclutamento del primo scaglione di centosessantotto unità di personale non dirigenziale, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — IV serie speciale "Concorsi" — n. 49 del 30 giugno 2023 e sul portale «inPA»;

Visto il decreto n. 227 del 23 novembre 2023 del Segretario generale della Giustizia amministrativa di approvazione delle graduatorie di merito relative al concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di diciassette posti di *funzionario amministrativo* (ex Area III – F1), di un posto di *funzionario informatico* (ex Area III – F1) e di dieci posti di *assistente informatico* (ex Area II – F2), a tempo pieno e determinato della durata di 30 mesi, non rinnovabile, a completamento del reclutamento del primo scaglione di centosessantotto unità di personale non dirigenziale, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80;

Visto il CCNL Comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del 9 maggio 2022 e, in particolare, gli artt. 13 e 18 relativi al nuovo ordinamento professionale;

Visto l'accordo integrativo dell'8 novembre 2022 con il quale si è proceduto all'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze;

Considerato che per effetto del nuovo ordinamento professionale, per quanto d'interesse, il profilo di *funzionario amministrativo*, appartenente alla terza area, è confluito nell'area funzionari della famiglia professionale di *funzionario amministrativo, giuridico, economico* e il profilo di *assistente informatico*, appartenente alla seconda area, è confluito nell'area assistenti della famiglia professionale di assistente informatico;

Ritenuto che occorre procedere all'assunzione del secondo contingente di n. 158 unità, autorizzato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.l. n. 80/2021, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b), del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 e successiva legge di conversione innanzi citata, con contratto a tempo determinato non prorogabile, della durata del rapporto di lavoro decorrente dalla presa di servizio fino al 30 giugno 2026;

Vista la determina del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 41 del 5 aprile 2024 con la quale è stato disposto l'avvio della procedura finalizzata a prorogare *ex lege* alla data del 30 giugno 2026 la durata del contratto di lavoro già sottoscritto da n. 117 unità di personale a tempo determinato assunto all'esito delle precedenti procedure concorsuali, nonché di bandire un concorso pubblico per il reclutamento di n. 41 (quarantuno) unità di personale, a tempo pieno e determinato, a completamento delle n. 158 unità da assegnare agli Uffici per il processo ivi indicati;

Ritenuto, pertanto, di indire, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui agli artt. 11, 14 e 16 del citato decreto-legge n. 80/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 113/2021 e s.m.i la procedura per il reclutamento di complessive n. 41 (quarantuno) unità di cui ventiquattro unità di *funzionario amministrativo, giuridico, economico* (già *funzionario amministrativo*) e diciassette unità di *assistente informatico* (già *assistente informatico*);

Ritenuto necessario ai fini del raggiungimento e del mantenimento del target assunzionale di n. 158 unità di riservarsi, fino all'approvazione delle graduatorie, la facoltà di ampliare il numero dei posti messi a concorso con quelli che si renderanno disponibili per effetto della procedura di proroga ai sensi dell'art.11, comma 1, d.l. n. 80/2021 come da ultimo modificato, nonché per effetto di rinuncia, decadenza, dimissioni e altre cause;

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento, a tempo pieno e determinato, di quarantuno unità di personale non dirigenziale, a completamento del contingente di n. 158 unità, da assumere a norma dell'art. 11, comma 1, del Titolo II del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b), del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 e successiva legge di conversione del 23 febbraio 2024, n. 18, da assegnare agli Uffici per il processo nella misura e con il profilo di seguito indicati:

- a) ventiquattro unità di *funzionario amministrativo, giuridico, economico* (cod. concorso "GA 100 PNRR");
- b) diciassette unità di *assistente informatico* (cod. concorso "GA 400 PNRR").

2. Le unità di personale, di cui al comma 1, sono distribuite presso le sedi degli Uffici giudiziari e centrali, per il potenziamento degli Uffici del processo, ai fini della riduzione delle pendenze e per il monitoraggio della progressiva riduzione dell'arretrato, come di seguito indicato:

a) ventiquattro unità di *funzionario amministrativo, giuridico, economico* (cod. concorso «GA 100 PNRR»), da assegnare all'Ufficio del processo presso le seguenti sedi:

- i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, cinque posti;
- ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, dodici posti;
- iii) Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, un posto;
- iv) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, due posti;
- v) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, due posti;
- vi) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, due posti;

b) diciassette unità di *assistenti informatici* (cod. concorso «GA 400 PNRR») da assegnare all'Ufficio del Processo presso le seguenti sedi:

- i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, due posti;
- ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, quattro posti;
- iii) Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, un posto;
- iv) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, due posti;
- v) Tribunale amministrativo regionale per la Campania:
 - sede di Napoli, un posto;
 - sezione staccata di Salerno, due posti;
- vi) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia:
 - sede di Palermo, un posto;
 - sezione staccata di Catania, quattro posti.

3. Le presenti procedure dovranno concludersi entro il 30 giugno 2024 e la durata del rapporto di lavoro decorre dalla data di presa di servizio fino al 30 giugno 2026.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero uno degli status indicati all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, commi 1 e 3 *bis*;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) titolo di studio previsto per l'accesso alla posizione da ricoprire, come indicato all'articolo 3 per ciascun profilo.

I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo di studio sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sarà cura del candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. Si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011.

- d) idoneità fisica alla mansione da svolgere. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;
 - e) qualità morali e condotta incensurabili;
 - f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
 - g) età non inferiore agli anni diciotto.
2. Non possono accedere al concorso coloro che:
- siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti nonché delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3

Titoli di studio richiesti per l'accesso e termine per il possesso dei requisiti

1. I titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso, per ciascun profilo, sono:

a) funzionario amministrativo (cod. concorso "GA 100 PNRR"):

- laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al d.m. n. 270 del 2004:

L – 14 - Scienze dei servizi giuridici;

L – 16 - Scienze politiche;

L – 18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale;

L – 33 - Scienze economiche;

L – 36 - Scienze dell'amministrazione;

- laurea magistrale di cui al d.m. n. 270 del 2004:

LMG /01 - Giurisprudenza;

LM – 56 - Scienze dell'economia;

LM – 77 - Scienze economico – aziendali;

LM – 63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM – 52 - Relazioni internazionali;

LM – 62 - Scienze della politica;

- diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del d.l. 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente;

b) assistente informatico (cod. concorso "GA 400 PNRR"):

- diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore.

Il diploma di liceo scientifico conseguito a seguito di iscrizione antecedente all'anno scolastico 2010/2011 è considerato titolo valido per la partecipazione al concorso.

In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con l'indirizzo richiesto, possono partecipare, per questo profilo, coloro che possiedono i titoli di laurea di seguito indicati:

- laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al d.m. n. 270 del 2004:

- L-08 - Ingegneria dell'informazione;
- L-30 - Scienze e tecnologie fisiche;
- L-31 - Scienze e tecnologie informatiche;
- L-35 - Scienze matematiche;
- L-41 - Scienze statistiche;

- laurea magistrale di cui al d.m. n. 270 del 2004:

- LM-17 - Fisica;
- LM-18 - Informatica;
- LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni;
- LM-29 - Ingegneria elettronica;
- LM-31 - Ingegneria gestionale;
- LM-32 - Ingegneria informatica;
- LM-40 - Matematica;
- LM-43 - Metodologie informatiche per le discipline umanistiche;
- LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;
- LM-66 - Sicurezza informatica;
- LM-82 - Scienze statistiche;
- LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie;
- LM-91 - Tecniche e metodi per la società dell'informazione o in *data science*;

- diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del d.l. 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente;

2. I titoli di studio indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 4 per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

4. I candidati sono ammessi a partecipare al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

5. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli richiesti, a condizione che l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza del termine per la proposizione delle domande di partecipazione.

Art. 4

Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso – Termini e modalità

1. Il presente bando è pubblicato sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa (indirizzo: <https://www.giustizia-amministrativa.it>).

2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/> previa registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *on-line* della domanda devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente le domande inviate indifferibilmente entro le ore 23,59 di detto termine. Qualora il termine di scadenza per l'invio *on-line* della domanda cada in un giorno festivo, il medesimo è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La data di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

3. Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione per non più di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per una sola sede tra quelle indicate all'articolo 1, comma 2, e nel caso di plurimi invii si ritiene valida la domanda presentata per ultima, da intendersi quale irrevocabile ed implicita revoca di ogni precedente domanda.

4. L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

Contenuto e modalità delle domande

1. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità con valore di autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il profilo e l'Ufficio per cui intende partecipare ed il relativo codice della procedura medesima indicato all'articolo 1, comma 2;

b) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se nato all'estero, lo Stato e la località;

c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli status indicati all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, commi 1 e 3 *bis*;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) il codice fiscale;

f) il godimento dei diritti civili e politici;

g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

h) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva ove sussistenti;

- i)* fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, anche all'estero (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero);
- j)* il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della votazione conseguita, dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell'anno in cui è stato conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con il titolo di studio richiesto, qualora sia stato conseguito all'estero. Per i titoli di laurea conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
- k)* il possesso delle qualità morali e di condotta incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l)* di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato dovrà indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego. Nel caso di decadenza per avvenuto accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili, vengono fatti salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2007, n. 329;
- m)* di essere o non essere dipendente di pubblica amministrazione;
- n)* il possesso di eventuali titoli che, a parità di punteggio, danno luogo a preferenza ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e presentati su richiesta dell'Amministrazione, secondo le modalità prescritte;
- o)* l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego cui il concorso si riferisce;
- p)* di essere portatore/portatrice di handicap, di avere necessità, ai sensi della legge n. 104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali, con espressa e specifica richiesta degli stessi; è fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o) del presente avviso;
- q)* di essere soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e fare esplicita richiesta di voler usufruire dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021;
- r)* l'indirizzo – comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica certificata – con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni;
- s)* di aver versato il contributo di ammissione di 10,00 (dieci) euro per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del concorso, a mezzo Piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato gestita da Poste Italiane S.p.a. attraverso gli sportelli fisici e digitali

di Poste Italiane S.p.a. utilizzando il codice di versamento: **X898** per il profilo di *funzionario amministrativo*, con causale (nota) GA 100 PNRR ed il codice di versamento **S050** per il profilo di *assistente informatico* con causale (nota) GA 400 PNRR;

t) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

u) per il profilo di *funzionario amministrativo*, il possesso di eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso nonché eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo; per il profilo di *funzionario amministrativo* la dichiarazione dell'eventuale positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la dichiarazione attestante l'eventuale avvenuto completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'Ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 16-*octies*, commi 1-*bis* e 1-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. La documentazione inerente alla condizione di cui alla precedente lettera q), rilasciata dalla competente commissione medica, ovvero anche da equivalente struttura pubblica, dovrà essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto; i files dovranno essere in formato pdf.

3. Solo ed esclusivamente in caso di gravi limitazioni fisiche, sopravvenute alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 4, comma 2, e che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, la documentazione potrà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cds-affarigenerali@ga-cert.it entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari di cui all'art. 9 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679.

4. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.

5. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La comunicazione di eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, deve avvenire con comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel medesimo Portale di cui all'articolo 4, comma 2, specificando il codice della procedura cui si partecipa.

7. Alla domanda di partecipazione in via telematica si dovrà **obbligatoriamente allegare (in formato digitale, estensione.pdf)**, utilizzando i campi presenti nella sezione "Allegati":

1) copia dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 9;

2) eventuale documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. p) e q);

3) la ricevuta di versamento del contributo di ammissione di **10,00 (dieci) euro**, di cui all'art. 5, comma 1, lett. s).

Art. 6

Cause di esclusione dal concorso

1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le modalità indicate nell'articolo 4 o che non contengano tutte le indicazioni richieste nel medesimo articolo.

2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione indicati agli articoli 2 e 3.
3. Sono altresì esclusi coloro i quali, alla data di scadenza del presente bando, siano titolari di contratto a tempo determinato stipulato con la Giustizia amministrativa per le medesime finalità di cui al presente bando.
4. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
5. L'eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata all'interessato.

Art. 7

Commissione esaminatrice

1. La procedura concorsuale è distinta per ogni Ufficio giudiziario con nomina di una commissione per ciascun Ufficio che procede alla selezione di tutte le figure professionali formando distinte graduatorie.
2. Per la selezione dei candidati per l'Ufficio del processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, è nominata un'unica commissione, che stilerà distinte graduatorie per ogni profilo e sede.
3. Sono ritenute parte di un Ufficio giudiziario unico la sede di capoluogo e la sede staccata del Tribunale Amministrativo Regionale, fermo restando la formazione di distinte graduatorie.
4. Le commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa e ciascuna di esse è composta da un magistrato dell'Ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa.
5. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell'ufficio o della consulenza del servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione degli assistenti informatici.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'area funzionari.

Art. 8

Procedura concorsuale

1. La valutazione dei titoli è espressa in trentesimi. I candidati che avranno riportato una votazione minima pari a 21/30, saranno ammessi alla prova scritta in ordine di valutazione, fino al raggiungimento del numero pari a dieci volte i posti messi a concorso. Laddove il numero di candidati con votazione minima di 21/30 sia inferiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi alla prova scritta, nel rispetto dell'ordine della valutazione conseguita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a dieci volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
2. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i..

Art. 9

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e alla stessa allegati. Non saranno presi in considerazione titoli dichiarati e non allegati o pervenuti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Le equipollenze dei titoli oggetto di valutazione sono quelle riconosciute alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ferma restando la piena autonomia delle commissioni, al fine di assicurare il rispetto dei termini di conclusione della procedura, è istituito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa un gruppo di lavoro, che fornirà supporto tecnico alle diverse Commissioni durante la fase della ricezione delle domande e della verifica dei titoli.
4. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili e i punteggi massimi attribuibili sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie specificate, per ciascun profilo, nell'Allegato 1 al presente bando, che ne costituisce parte integrante.
5. Con avviso pubblicato sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), saranno indicati i candidati ammessi alla prova scritta.

Art. 10

Prova scritta

1. La prova scritta consisterà in un elaborato con due risposte sui seguenti argomenti:
 - a) *funzionario amministrativo* (cod. concorso “GA 100 PNRR”):
 - a 1) diritto amministrativo sostanziale;
 - a 2) diritto amministrativo processuale;
 - b) *assistente informatico* (cod. concorso “GA 400 PNRR”):
 - b 1) elementi normativi sull'informatica nella Pubblica amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi;
 - b 2) elementi di diritto amministrativo processuale.
 2. La data della prova scritta sarà pubblicata a partire dal quinto giorno successivo alla scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) nella Sezione amministrazione trasparente. Eventuali variazioni di giorni o di orari che potrebbero intervenire successivamente saranno comunicate tramite pubblicazione sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it). Nello stesso comunicato saranno indicati il luogo e le modalità di espletamento della prova scritta.
- Ulteriori ed eventuali indicazioni relative allo svolgimento delle prove saranno pubblicate sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

Le pubblicazioni sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa sostituiscono le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e hanno valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati con minorazione della vista possono chiedere nella domanda che le segnalazioni di cui al comma 2 siano fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato.

3. Per l'espletamento della prova scritta i candidati hanno a disposizione tre ore e gli elaborati non devono essere più lunghi di due facciate per ogni quesito. Per l'espletamento della prova scritta il concorrente non può disporre di telefoni cellulari, apparecchiature informatiche (ad esempio orologi *swatch touch* o *tablet*). Sono esclusi anche testi scritti, ivi compresi dizionari, codici e raccolte di leggi, anche non commentati. Tutto il materiale, informatico e cartaceo, comunque portato deve essere consegnato prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilità.

4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami.

5. La violazione delle suddette misure da parte dei candidati comporta l'esclusione dal concorso.

6. L'elaborato oggetto della prova scritta è valutato in trentesimi. Il voto è il risultato dalla media dei voti attribuiti a ciascuno dei quesiti oggetto dell'elaborato, anch'essi espressi in trentesimi. La prova si intende superata dal candidato che ottiene una valutazione media sui due quesiti non inferiore a 21/30, con un voto non inferiore a 18/30 in uno dei due quesiti.

7. Fermi restando i criteri di valutazione dei titoli indicati all'Allegato 1, la commissione esaminatrice stabilisce i sub-criteri di valutazione dei titoli e i criteri di valutazione della prova scritta da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare il relativo punteggio. Ogni commissione è autonoma nell'individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova scritta.

8. La prova scritta verrà svolta presso un'unica sede in Roma per tutte le procedure concorsuali indette con il presente bando.

Art. 11

Titoli di preferenza e formazione della graduatoria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i, per il profilo di *funzionario amministrativo*, costituiranno titoli di preferenza, a parità di merito:

- a) l'aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 16-*octies*, commi 1-*bis* e 1-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dell'art. 53-*ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
- b) l'aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dell'art. 53-*ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

2. A parità dei titoli preferenziali di cui al precedente comma 1 e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Analogamente, è preferito il più giovane d'età nelle graduatorie relative a ciascuno degli altri profili.
3. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate nel presente bando e nella domanda di ammissione, che ne costituisce parte integrante.
4. L'Amministrazione si avvale dei candidati risultati idonei alla presente selezione per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie fino al 30 giugno 2026 anche presso altra sede rispetto alla graduatoria di appartenenza.

Art. 12

Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

1. Ciascuna commissione esaminatrice forma le graduatorie per ciascun profilo, sulla base del punteggio totale risultante dalla valutazione dei titoli dichiarati e del punteggio conseguito alla prova scritta e la trasmette al Segretario generale della Giustizia amministrativa per la relativa approvazione.
2. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, l'Amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, del medesimo profilo in un altro Ufficio giudiziario; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, seguendo l'ordine degli Uffici giudiziari come indicati all'articolo 1, comma 2.
3. L'Amministrazione, ai fini del raggiungimento e del mantenimento del target assunzionale di n. 158 unità, si riserva, fino all'approvazione delle graduatorie, la facoltà di ampliare il numero dei posti messi a concorso con quelli che si renderanno disponibili per effetto della procedura di proroga dei contratti a tempo determinato in essere ai sensi dell'art.11 c.1 decreto legge n.80/2021 come da ultimo modificato, nonché per effetto di rinuncia, decadenza, dimissioni, e altre cause relative ai contratti oggetto di proroga già in essere.
4. Con apposito provvedimento del Segretario Generale della Giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno approvate le graduatorie finali di merito e, per ciascuna sede, dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa sarà pubblicato sul portale «inPA» e sulla *home page* del Sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).

Art. 13

Costituzione del rapporto di lavoro e vincolo di permanenza nella sede

1. Il personale di cui all'articolo 1 permane nella sede di concorso per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2. L'attività è svolta secondo i criteri e le determinazioni assunte dal Presidente dell'Ufficio giudiziario, di intesa con il Segretario generale, in considerazione delle necessità legate all'Ufficio per il processo.
3. È esclusa ogni forma di mobilità, anche temporanea, durante il periodo di durata del contratto.
4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti, saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento delle mansioni del profilo di riferimento con presa di servizio avente la stessa decorrenza per tutto il personale e per tutti gli Uffici del processo.

5. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'assenza di altri finanziamenti di qualsivoglia natura a carico dell'Unione Europea.
6. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un certificato medico di data non antecedente a 6 mesi dalla data di assunzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego; il certificato medico deve indicare se lo stato fisico è compatibile con le mansioni dell'impiego da svolgere.
7. La capacità lavorativa del candidato disabile che abbia partecipato alle procedure e si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 è accertata dalla commissione di cui all'articolo 4 della medesima legge.
8. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori in base alla normativa vigente.
9. I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione non hanno subito variazioni. A norma dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
10. L'Amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei requisiti previsti dal presente bando per l'ammissione all'impiego, in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti gli effetti.
11. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro saranno considerati rinunciatari.
12. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro decadranno dall'assunzione.
13. I vincitori assunti in servizio a tempo determinato saranno soggetti a un periodo di prova della durata di quattro settimane.

Art. 14

Cause di incompatibilità

1. Le incompatibilità all'impiego sono disciplinate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il *funzionario amministrativo* è in ogni caso incompatibile l'attività di patrocinio legale in ogni tipo di contenzioso.

Art. 15

Trattamento economico

1. Per il trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i *funzionari amministrativo, giuridico economico* (già *funzionari amministrativi*) e gli *assistenti informatici* (già *assistenti informatici*) addetti all'Ufficio per il processo sono equiparati, rispettivamente, ai profili dell'ex Area III, posizione economica F1, e ex Area II, posizione economica F1. Al personale assunto non spetta la voce accessoria di cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato è autorizzata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate.

Art. 16

Valutazione del servizio prestato

1. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato dal personale assunto con la qualifica di *funzionario amministrativo* in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza:

a) costituisce titolo valutabile al concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale e titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;

b) costituisce anzianità computabile per il concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale;

c) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato;

d) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

e) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

2. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal Presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di "servizio prestato con merito", rilasciato sulla base dei criteri stabiliti in via preventiva dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 17

Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'amministrazione Consiglio di Stato – Tribunali amministrativi regionali.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito Regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura selettiva interna e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

3.1. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lett. c), nell'articolo 9, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento e negli articoli 2-*sexies*, comma 2, lett. dd), e 2-*octies*, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3.2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura.

4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Segretariato generale della Giustizia amministrativa e presso gli Uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalità di gestione del concorso e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.

5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l'Amministrazione venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi del successivo articolo 10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.

6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.

6.1. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.

7. Si forniscono i seguenti dati di contatto al quale l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: *cds-affarigenerali@ga-cert.it*

7.1. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. I dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: PEC *rpd@ga-cert.it* - e-mail *rpd@giustizia-amministrativa.it*. Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di autotutela.

8. La competenza per l'accesso agli atti della procedura concorsuale è in capo all'Ufficio presso il quale si svolge la procedura.

Art. 18

Norma di salvaguardia e pubblicazione del bando

1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, se compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale.

2. L'assunzione del personale di cui al presente bando è autorizzata subordinatamente all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.

Giulio Castriota Scanderbeg



Giulio
Castriota
Scanderbeg
05.04.2024
11:40:48
GMT+01:00

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI
ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI**

I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del bando e sono riferibili alle categorie di seguito indicate per ciascun profilo.

Non è possibile superare il tetto massimo di 30 punti. Gli ulteriori punti conseguiti non saranno considerati utili ai fini della valutazione.

profilo di Funzionario amministrativo (cod. concorso “GA 100 PNRR”)

1) titoli di studio *Max. 15 punti (max 27 per i giovani: v. N.B.)*

a) titoli di studio richiesti per l’accesso al concorso:

- a. laurea triennale.....*punti 2;*
- b. laurea specialistica*punti 3;*
- c. diploma di laurea (vecchio ordinamento).....*punti 3;*
- d. laurea magistrale a ciclo unico*punti 3;*

b) voto della laurea di primo livello, del diploma di laurea (DL – vecchio ordinamento), della laurea specialistica (LS) o magistrale (LM), secondo la seguente classifica:

- a. 101/110..... *punti 1;*
- b. 102/110..... *punti 2;*
- c. 103/110..... *punti 3;*
- d. 104/110... .. *punti 4;*
- e. 105/110..... *punti 5;*
- f. 106/110..... *punti 6;*
- g. 107/110... .. *punti 7;*
- h. 108/110... .. *punti 8;*
- i. 109/110..... *punti 9;*
- j. 110/110..... *punti 10;*
- k. 110/110 e lode.....*punti 12;*

NB. Il punteggio attribuito per la votazione è aumentato del doppio qualora il titolo di studio richiesto per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

2) ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo di funzionario; *Max. 12 punti;*

- a) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 0.5 punti per ogni master fino al massimo di punti 1;*
- b) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1 punto per ogni master fino al massimo di punti 2;*
- c) diploma di specializzazione (DS) in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162: punti 1.*
- d) dottorato di ricerca (DR): punti 6.*
- e) ulteriori lauree (L, DL, LS, LM): per ogni laurea triennale 0,5 punti, fino a un massimo di punti 1; per ogni laurea quinquennale o specialistica 1 punto, fino a un massimo di punti 2.*

NB: gli ulteriori titoli accademici di cui al n. 2 non sarà comunque attribuito un punteggio superiore a punti 12.

3) abilitazioni professionali in ambiti disciplinari attinenti al profilo; *Max. 3 punti;*

Le abilitazioni sono valutabili esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato e in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:

- a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso:..... punti 2;*
 - b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso:..... punti 1;*
- 4) positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:..... punti 3**

Profilo di assistente informatico (cod. concorso “GA 400 PNRR”).

1) titoli di studio richiesto per l’accesso *Max. 25 punti (Max. 30 per i giovani v. NB)*

a) diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore; diploma di liceo scientifico conseguito a seguito di iscrizione antecedente all’anno scolastico 2010/2011*punti 5;*

b) voto del diploma di maturità, secondo la seguente tabella:

Voto di maturità in sessantesimi	Maturità in centesimi	Punti attribuiti
36-37/60	60-62/100	8
38-40/60	63-67/100	9
41-42/60	68-70/100	10
43-44/60	71-74/100	11
45-46/60	75-77/100	12
47-48/60	78-80/100	13
49-50/60	81-84/100	14
51-52/60	85-87/100	15
53-54/60	88-90/100	16
55-56/60	91-94/100	17
57-58/60	95-97/100	18
59/60	98-99/100	19
60/60	100/100	20

NB. Il punteggio attribuito per la votazione è aumentato del doppio qualora il titolo di studio richiesto per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

2) titoli accademici universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo;

Max 5 punti;

a) ulteriori lauree (L, D, LS, LM): per ogni laurea triennale *2 punti*; per ogni laurea specialistica o magistrale *3 punti*;

NB: i suddetti titoli accademici universitari non danno comunque luogo ad attribuzione di un punteggio superiore a punti 5.

In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria con l'indirizzo richiesto, possono partecipare, per questo profilo, coloro che possiedono i titoli indicati nell'art. 3, comma 1, lett. b) del bando. Il relativo punteggio è calcolato secondo i seguenti criteri:

1) titoli di studio **Max. 15 punti (27 per i giovani: v. N.B.)**

a) titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso:

- a. laurea triennale.....punti 2;
- b. laurea specialisticapunti 3;
- c. diploma di laurea (vecchio ordinamento)punti 3;
- d. laurea magistrale a ciclo unico.....punti 3;

b) voto della laurea di primo livello, del diploma di laurea (DL – vecchio ordinamento), della laurea specialistica (LS) o magistrale (LM), secondo la seguente classifica:

- a. 101/110.....punti 1;
- b. 102/110.....punti 2;
- c. 103/110.....punti 3;
- d. 104/110.....punti 4;
- e. 105/110.....punti 5;
- f. 106/110.....punti 6;
- g. 107/110.....punti 7;
- h. 108/110.....punti 8;
- i. 109/110.....punti 9;
- j. 110/110.....punti 10;
- k. 110/110 e lode... ..punti 12;

NB. Il punteggio attribuito per la votazione è aumentato del doppio qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

2) ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo di funzionario; **Max. 12 punti;**

a) ulteriori lauree (L, D, LS, LM): *per ogni laurea triennale 0,5 punti, fino a un massimo di punti 1; per ogni laurea quinquennale, specialistica o magistrale 1 punto, fino a un massimo di punti 2;*

b) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in

relazione ai crediti formativi riconosciuti: *0,5 punto per ciascun master, fino al massimo di punti 2;*

c) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1 punto per ciascun master, fino al massimo di punti 2;

d) dottorato di ricerca (DR): punti 6.

3) abilitazioni professionali in ambiti disciplinari attinenti al profilo; Max. 3 punti;

Le abilitazioni sono valutabili esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato ed in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:

a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso:punti 2;

b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso:punti 1.